



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**DECISIONE**

Nel procedimento n.37S/2016 a carico di CAMINITI MARCO , tessera n. 214871,

PREMESSO CHE

- Con comunicazione 21/07/2016 il Golf Club Ca' Amata trasmetteva rapporto informativo alla Segreteria degli Organi di Giustizia , a firma della Direttrice sig.ra Tiziana Zago , nel quale veniva riportato quanto verbalmente segnalato dalla sig.ra Anna Guglielmin, nella gara "Trofeo UISP Triveneto" disputatasi il 16/07/2016 presso detto circolo .
- Nello specifico il rapporto riferiva che la sig.ra Guglielmin Anna aveva rilevato che lo score del sig. Caminiti Marco , di cui lei era stata la marcatrice durante la gara, riportava una correzione materiale laddove alla buca 9 in luogo di una X , quale punteggio effettivamente realizzato dal Caminiti, era stato scritto un 4.
- Il sig. Caminiti Marco , contattato dalla Direttrice per le delucidazioni su quanto denunciato, dichiarava subito ( come riporta la stessa sig.ra Tiziana Zago nel rapporto) *"che il risultato alla buca 9 , dove aveva giocato male, non era un 4 e che la correzione da "X" a "4" l'aveva fatta lui, e lui stesso l'aveva firmata, pensando e ricostruendo in autonomia la buca 8, dove aveva fatto realmente 4. Aveva corretto il*



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

*risultato della buca 9, pensando alla buca 8”.*

- Il rapporto informativo sopra citato veniva trasmesso a questo Giudice per competenza , e nell’ambito degli accertamenti istruttori veniva raccolta la dichiarazioni testimoniale della sig.ra Guglielmin Anna , la quale a mezzo comunicazione mail del 30/11/2016 , precisava: *“Marcavo nella gara il sig. Marco Caminiti. Dopo essermi recata a casa e aver guardato gli score online mi accorsi di un errore alla buca 9. Chiamai in segreteria per verificare se l’errore fosse stato mio, ma inviatomi lo score di Caminiti mi accorsi che effettivamente alla buca 9 c’era un errore sul punteggio, da “X” che avevo segnato, ad un “4”, con una firma accanto, non mia.”*
- In data 30/11/2016 questo Giudice emetteva il provvedimento ex art. 44 Regolamento di Giustizia , notificato in pari data all’incolpato, nell’ambito del quale venivano riportati i fatti come emersi in fase istruttoria , peraltro da lui ammessi sin da subito , e contestato l’illecito disciplinare previsto dall’art. 17, punto 1, lett.a) consistente nell’aver egli dolosamente alterato il proprio score , dopo averlo verificato con la marcatrice e prima di consegnarlo in segreteria, mediante la cancellazione del punteggio realizzato alla buca 9 ( X) e scrivendo un “4” , siglando a margine .
- Il provvedimento conteneva le informazioni di garanzia per l’incolpato



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

e questi, esercitando la facoltà concessagli , chiedeva di essere sentito sui fatti oggetto del procedimento.

- In data 6/12/2016 , si procedeva al suo interrogatorio e le dichiarazioni venivano riportate nel relativo verbale .
- Il sig. Caminiti Marco confermava di aver cancellato il punteggio di "X" effettivamente realizzato alla buca 9 , con un "4" dopo la verifica dello score con la sua marcatrice . Ammetteva di aver commesso una "leggerezza" in totale buona fede e in modo superficiale , senza l'intenzione di alterare il risultato finale . Dichiarava di aver fatto la correzione perché, *"ricostruendo i risultati delle buche con gli altri compagni di flight , in tutta evidenza commettendo un errore, avevo confuso i colpi della buca 8 ( che erano stati 4) con quelli della buca 9. Riconosceva che non avrebbe dovuto correggere lo score senza segnalare la cosa in segreteria e senza interpellare la sua marcatrice"*.
- Per quanto attiene la decisione , è risultato provato, perché confermato anche dalle stesse dichiarazioni confessionarie dell'incolpato, che egli ha materialmente corretto lo score , cancellando la "X" effettivamente realizzata alla buca 9, e scrivendo un "4" , siglandolo.
- Se sul piano oggettivo vi è quindi certezza del fatto materiale



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dell'alterazione del punteggio da parte di Caminiti Marco, sul piano soggettivo va tenuto conto che dalle circostanze come complessivamente ricostruite, da subito ammesse da parte dell'incolpato, e da quanto appurato attraverso la Direttrice del circolo circa la correttezza del giocatore, verificata negli anni, vi sono elementi di convincimento per questo Giudice per connotare il fatto come commesso per leggerezza e superficialità, e per qualificarlo come colposo e non doloso.

- Considerato in ogni caso che l'incolpato è responsabile della corretta e diligente tenuta del proprio score, e che il fatto materiale della correzione, così come posta in essere, non doveva comunque essere effettuata, il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale

## **DECIDE E DISPONE**

A carico del sig. Caminiti Marco, la sanzione della squalifica temporanea di mesi 6 (sei) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Padova, li 19/12/2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino

